

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **35**

in data: **11.06.2011**

□ Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICI E TARSU - PROROGA TECNICA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA ESATRI S.P.A. FINO
AL 31.12.2011.**

L'anno **duemilaundici** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAMPEGGI Giuseppe	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
BIGGI Adelio	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 3, commi 24, 25 e 25**bis** D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, che obbligava tutti gli Enti locali ad affidare – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la riscossione e l'accertamento delle entrate mediante procedura ad evidenza pubblica;

Considerato che tale termine è stato rinviato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011 (cd. Decreto Milleproroghe), con una previsione che non ha peraltro fornito alcuna operatività concreta ai Comuni, non essendo stato possibile, in forza di tale disposizione, affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate a terzi per tutto l'anno 2011, in quanto la riscossione delle entrate locali deve necessariamente essere effettuata su base annua;

Considerato che il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2011, a seguito dell'adozione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011;

Considerato che le disposizioni che hanno formato oggetto di rinvio da parte del Decreto Milleproroghe e poi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011 non permettono in ogni caso di affidare direttamente la riscossione delle entrate ad un soggetto terzo, in quanto il Consiglio di Stato, negando la possibilità di procedere all'affidamento diretto in favore dell'Agente della riscossione, nelle sentenze n. 5566/2010 e 1803/2009 aveva stabilito che il servizio di riscossione delle entrate locali avrebbe dovuto essere affidato a mezzo gara anche durante il regime transitorio previsto dal D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, in quanto la riscossione delle entrate rientra nell'ambito di attività da affidarsi con «*concessione*», cui si applica l'art. 30 D. Lgs. 163/2006, che impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;

Considerato che, allo stesso modo, nella sentenza n. 2063/2010, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 3, comma 24 D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, preclude all'Ente locale di affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate al concessionario nazionale, in quanto unico soggetto titolato ad utilizzare il ruolo, poiché tale decisione comporterebbe l'elusione delle regole di mercato del settore, garantendo alla concessionaria pubblica nazionale una *chance* di operatività che vanificherebbe le aspettative delle società beneficiarie, garantite dalla legge;

Considerato infatti che, l'art. 3, comma 25 L. 248/2005 prevedeva esclusivamente che, fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 dicembre 2011), in mancanza di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di riscossione previste dal precedente comma 24 (vale a dire, le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica) sarebbero state gestite da Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, e che, fino alla stessa data, avrebbero potuto essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D. Lgs. 446/1997;

Considerato che il rinvio contenuto nel Decreto Milleproroghe e nel successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011 non comporta quindi la possibilità, dal 1° gennaio 2011, per i Comuni che in precedenza avevano affidato la riscossione ordinaria delle proprie entrate ad Equitalia, di proseguire nell'affidamento diretto di tale attività, ma vale soltanto a fare salva la prosecuzione di contratti con cui sia stata esternalizzata la riscossione delle entrate (anche a favore dell'Agente della riscossione) con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2010, che non siano stati stipulati a seguito di

procedura ad evidenza pubblica e che, senza il rinvio introdotto dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011, sarebbero automaticamente decaduti a fine 2010, ovvero a rendere possibile la proroga dei contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D. Lgs. 446/1997, diverse da Equitalia;

Considerato che il Comune di Ottobiano ha già provveduto ad affidare, con precedente deliberazione della G.C. n. 11 del 12.02.2011, la riscossione dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. per il 2011 a favore di Equitalia Esatri S.p.A. quale soggetto che nel 2010 ha effettuato la riscossione dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. a favore del Comune;

Considerato infatti che, alla luce di quanto sopra esposto, una semplice proroga degli affidamenti in essere per tutto l'anno 2011, non subordinata alla predisposizione degli atti per arrivare ad individuare il corretto affidatario a partire dal 2012, oltre ad essere rischiosa sotto il profilo della sua impugnabilità, non rappresenterebbe una soluzione corretta al problema dell'affidamento delle attività di riscossione delle entrate comunali, costituendo un semplice spostamento temporale di tale adempimento;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che alla proroga disposta a favore di Equitalia Esatri S.p.A. deve in realtà essere attribuita natura di proroga tecnica degli affidamenti, in attesa di definire la modalità di riscossione che il Comune adotterà nel 2012 e di introdurre le relative procedure per l'affidamento del relativo incarico, ove il Comune dovesse optare per l'esternalizzazione della riscossione ovvero per l'affidamento ad un terzo dello svolgimento dei servizi strumentali alla realizzazione dell'attività di riscossione delle entrate da parte dell'Ente;

Considerato in tal senso che la scelta di introdurre la riscossione diretta – che costituisce di fatto l'unica alternativa ad effettuare la gara d'appalto per quanto riguarda la riscossione ordinaria – deve essere attentamente ponderata dal Comune, per garantire la corrispondenza alle effettive esigenze dell'Ente, il rispetto di una corretta procedura ed il raggiungimento della massimizzazione delle entrate, nella consapevolezza che a tale scelta dovrà in ogni caso seguire una valutazione dei termini e delle modalità con cui potrà essere affidata la riscossione coattiva, che difficilmente gli Enti locali potranno effettuare completamente in proprio, a fronte della mancata possibilità per i Comuni ed i concessionari minori di avvalersi degli stessi strumenti di riscossione coattiva attribuiti dal Legislatore in via esclusiva ad Equitalia;

Ritenuto che la proroga tecnica debba essere disposta fino al 31 dicembre 2011, per permettere al concessionario di impostare l'attività di riscossione delle imposte dovute al Comune per l'intero anno e non solo per alcuni mesi, evidenziando peraltro che tale proroga tecnica dovrà accompagnarsi – nel corso degli ultimi mesi del 2011 – all'affiancamento dell'Ufficio Tributi o del terzo affidatario, nel frattempo individuato da parte del Comune, per permettere al soggetto che dovrà gestire la riscossione nel 2012 di essere in grado di porre in essere tutte le attività necessarie sin dal 1° gennaio di tale anno;

Considerato quindi che, avvalendosi del termine derivante dall'introduzione della proroga tecnica di cui sopra, entro la fine del mese di settembre 2011, il Comune dovrà avere provveduto a decidere come effettuare la riscossione delle proprie entrate nel 2012 e dovrà avere realizzato la procedura necessaria per individuare l'eventuale soggetto terzo a cui dovrà essere affidata tale attività, per non essere costretto ad avvalersi di ulteriori rinvii, ma soprattutto per riuscire ad organizzare in modo definitivo e rispondente agli obblighi sanciti dal Codice dei contratti la realizzazione dell'attività di riscossione ed accertamento delle proprie entrate;

Considerato che la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31 dicembre 2011, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento alternativo al ruolo coattivo;

Considerato che Equitalia Esatri S.p.A., soggetto che nel 2010 ha effettuato la riscossione dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. a favore del Comune, risulta iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, previsto dall'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e dal D.M. 289/2000, istituito presso il Ministero delle Finanze, con capitale sociale interamente versato;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal:

responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di stabilire che alla proroga disposta a favore di Equitalia Esatri S.p.A., con precedente deliberazione della G.C. n. 11 del 12.02.2011, per la riscossione dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U. a favore del Comune, dovrà essere riconosciuta natura di proroga tecnica degli affidamenti, in attesa di definire la modalità di riscossione che il Comune adotterà nel 2012 e di introdurre le relative procedure per l'affidamento del relativo incarico, ove il Comune dovesse optare per l'esternalizzazione della riscossione ovvero per l'affidamento ad un terzo dello svolgimento dei servizi strumentali alla realizzazione dell'attività di riscossione delle entrate da parte dell'Ente;

Di stabilire che la proroga tecnica avrà durata fino al 31 dicembre 2011, per permettere al concessionario di impostare l'attività di riscossione delle imposte dovute al Comune per l'intero anno e non solo per alcuni mesi, e che la stessa dovrà accompagnarsi – nel corso degli ultimi mesi del 2011 – all'affiancamento dell'Ufficio Tributi o del terzo affidatario, nel frattempo individuato da parte del Comune, per permettere al soggetto che dovrà gestire la riscossione nel 2012 di essere in grado di porre in essere tutte le attività necessarie sin dal 1° gennaio di tale anno;

Di stabilire che, avvalendosi del termine derivante dall'introduzione della proroga tecnica di cui sopra, entro la fine del mese di settembre 2011, il Comune dovrà avere provveduto a decidere come effettuare la riscossione delle proprie entrate nel 2012 e dovrà avere realizzato la procedura necessaria per individuare l'eventuale soggetto terzo a cui dovrà essere affidata tale attività;

Di stabilire che la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31 dicembre 2011, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento alternativo al ruolo coattivo;

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 13.06.2011 Al 28.06.2011 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 13.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (23.06.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, _ 23.06.2011 _

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.06.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
